



News n. 36 del 10 marzo 2023

a cura dell'Ufficio del massimario

Con l'ordinanza in esame, il T.a.r. per il Lazio – premessa la giurisdizione del giudice amministrativo – reputa non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lett. f), 7 comma 2, lett. d), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in relazione agli artt. 3, 4, 5, 51, 76, 97, 114 e 118 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'inconferibilità dell'incarico di amministratore delegato per chi lo ha già svolto in altre società controllate da Province e Comuni, e, finanche, per società controllate da "piccoli" Comuni.

T.a.r. per il Lazio, sezione I quater, ordinanza 27 gennaio 2023, n. 1470 – Pres. Anastasi, Est. Lanzafame.

Enti pubblici in genere – Società pubblica – Incarico di amministratore delegato – Conferibilità – Incompatibilità – Questioni rilevanti e non manifestamente infondate di costituzionalità.

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lett. f), e 7, comma 2, lett. d), del del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 nella parte in cui prevedono che «a coloro che ... nell'anno precedente ... siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti ... incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione», ovvero nella parte in cui assimilano gli incarichi di «presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico» alla precedente partecipazione a organi di indirizzo politico ai sensi dell'art. 1, comma 50, lett. c, l. n. 190/2012, per violazione degli artt. 3, 4, 5, 51, 76, 97, 114 e 118 Cost.; (1).

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 2013 nella parte in cui non limita l'ipotesi di inconferibilità prevista

per «coloro che ... nell'anno precedente ... siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione» ai soli casi in cui l'ente controllante della società di provenienza abbia popolazione superiore a 15.000 abitanti, per violazione degli artt. 3, 4, 5, 51, 97, 114 e 118 Cost. (2).

(1,2) I. – Con l'ordinanza in rassegna – unitamente alle coeve ordinanze dello stesso T.a.r. 26 gennaio 2023, n. 1415, e 27 gennaio 2023, nn. 1468 e 1469 – il T.a.r. per il Lazio dubita della legittimità costituzionale, in relazione ai parametri di cui agli artt. 3, 4, 5, 51, 76, 97, 114 e 118 Cost., i) degli artt. 1, comma 2, lett. f) e 7, comma 2, lett. d), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nella parte in cui prevedono l'inconferibilità degli «*incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione*» a coloro che nell'anno antecedente sono stati “*presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione*” e assimilano, quindi, tali ultimi soggetti a coloro che sono stati componenti di organi di indirizzo politico ai sensi dell'art. 1, comma 50, lett. c), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“*legge Severino*”); ii) dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 2013, nella parte in cui non limita l'ipotesi di inconferibilità prevista per “*coloro che ... nell'anno precedente ... siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione*” ai soli casi in cui l'ente controllante della società di provenienza abbia popolazione superiore a 15.000 abitanti.

II. – La vicenda contenziosa nella quale si innesta la q.l.c. si può così riassumere:

a) il consiglio di amministrazione dell'Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana Genova s.p.a. (d'ora in poi anche A.M.I.U. Genova s.p.a.) – società partecipata al 89,98% dal Comune di Genova e al 3,96% dalla Città Metropolitana di Genova (e con il 6,06% di azioni proprie), operante nel settore ambientale e della gestione del ciclo dei rifiuti, ed erogante propri servizi direttamente nonché tramite le società del gruppo da essa controllato – ebbe a individuare quale soggetto idoneo a ricoprire le funzioni di vicepresidente della società (a far data dal 6 luglio 2020) il dott. P.M., già amministratore delegato o amministratore unico di società per azioni partecipate da alcuni Comuni, ovvero facenti parte del medesimo gruppo A.M.I.U.;

a1) tale conferimento d'incarico, tuttavia, risultava potenzialmente ostacolato da “*un'interpretazione restrittiva delle norme contenute dall'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 39/2013*”; interpretazione che, a propria volta, si mostrava in potenziale contrasto con «*i principi discendenti dal sopravveniente d.lgs. n. 175/2016 sulle società pubbliche, laddove (cfr. art. 11, comma 11) le nomine riguardano Società infragruppo*»; di conseguenza, stante la sussistenza di tale dubbio, con nota 10 febbraio 2020, prot. n.

1631, A.M.I.U. Genova s.p.a. richiese all'A.N.A.C. un parere in ordine all'intendimento del Comune di Genova («nella sua qualità di soggetto pubblico che detiene la totalità della partecipazione di controllo di AMIU e di AMIU Bonifiche e una partecipazione maggioritaria in GEAM») di procedere alla nomina del dott. P.M. – già amministratore unico di A.M.I.U. Bonifiche s.p.a. e di GE.AM. – quale amministratore delegato di A.M.I.U. Genova s.p.a. «e cioè la società capogruppo controllante» per «evidenti ragioni di efficacia dell'azione amministrativa e di concentrazione del potere di attuazione delle scelte provenienti dal Comune e di complessiva razionalizzazione e di contenimento dei costi gestionali»;

a2) all'esito dell'istruttoria, con delibera 3 marzo 2021, n. 207, l'A.N.A.C. ha accertato: i) che all'assunzione dell'incarico di vicepresidente e dell'eventuale conferimento dell'incarico di amministratore delegato di A.M.I.U. Genova s.p.a. non ostava la precedente attribuzione al medesimo degli incarichi di amministratore delle società A.M.I.U. Bonifiche s.p.a. e GE.AM. s.p.a. poiché alle ipotesi previste dall'art. 11, comma 11, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ("legge Madia"), non si applicano le ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 7, comma 1, lett. d), e comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 39 del 2013, ma ostava, invece, il precedente e attuale incarico di amministratore delegato della S.A.TER. s.p.a. «in quanto ente controllato dal Comune di Cogoleto, rispetto a cui il Comune di Genova detiene solo una partecipazione minoritaria»; ii) che erano altresì inconferibili, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 39 del 2013, gli incarichi di amministratore unico della GE.AM. s.p.a. e della A.M.I.U. Bonifiche s.p.a. in relazione all'incarico precedentemente ricoperto dal dott. P.M. presso AR.AL. in house s.r.l. «società che non risulta controllata dal Comune di Genova né direttamente né indirettamente»;

a3) la predetta delibera A.N.A.C. è stata impugnata dinnanzi al T.a.r. per il Lazio dall'A.M.I.U. Bonifiche s.p.a. con motivi di ricorso volti a censurarne – come si dirà in maniera più specifica nel prosieguo – l'illegittimità e l'irragionevolezza della normativa posta a fondamento prospettandone l'illegittimità costituzionale per violazione degli art. 3, 4, 51 e 97 Cost. nonché «dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, eguaglianza e del minimo mezzo»;

I. – il T.a.r. per il Lazio ha adottato l'ordinanza in esame argomentando sull'impossibilità di un'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 7, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 39 del 2013 e sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza di due questioni di legittimità costituzionale:

b) la prima concernente gli artt. 1, comma 2, lett. f), e 7, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 39 del 2013 nella parte in cui prevedono che *«a coloro che ... nell'anno precedente ... siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti ... incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione»*, ovvero nella parte in cui assimilano i precedenti incarichi di *«presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico»* alla partecipazione a organi di indirizzo politico ai sensi dell'art. 1, comma 50, lett. c), della legge n. 190 del 2012, per violazione degli artt. 3, 4, 5, 51, 76, 97, 114 e 118 Cost., in quanto:

b1) l'art. 1, commi 49 e 50, della l. n. 190 del 2012 – ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi – ha delegato il governo ad adottare *«uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate»* (cfr. art. 1, comma 49, della legge n. 190 del 2012), indicando all'esecutivo, tra l'altro, di *“disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive»* (cfr. art. 1, comma 50, lett. c), della legge n. 190 del 2012);

b2) la *ratio* sottesa al citato art. 1, comma 50, lett. c), della legge n. 190 del 2012 (e alla conseguente disciplina adottata dal Governo, contenuta nel capo IV del d.lgs. n. 39 del 2013) era (ed è) duplice: *i*) per un verso, tutelare l'imparzialità (reale e percepita) dell'azione amministrativa (artt. 54, 97 e 98 Cost.), con l'introduzione di limiti all'accesso ad alcuni incarichi pubblici di tipo gestionale e/o amministrativo connotati da imparzialità a soggetti che si trovano in situazioni tali da ingenerare ragionevoli dubbi sulla loro personale imparzialità (ovvero impedire

l'esercizio della funzione amministrativa a soggetti che appaiono "politicamente schierati"); ii) per altro verso, promuovere e garantire il principio meritocratico nella selezione dei vertici amministrativi (e quindi il buon andamento della p.a.), ostacolando la possibilità che le nomine a detti incarichi siano determinate dalle esigenze dei partiti di (ri)collocazione del proprio "personale politico" (e non invece dalla volontà di nominare soggetti in possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento di tali incarichi);

b3) la delega legislativa è stata esercitata con l'approvazione del d.lgs. n. 39 del 2013 che – in attuazione della specifica previsione di cui all'art. 1, comma 50, lett. c), della legge n. 190 del 2012 – al capo IV ha disciplinato più fattispecie: i) le "inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico", e segnatamente le "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale" (art. 6); ii) le "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale" (art. 7); iii) nonché le "inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali" (art. 8);

b4) nell'individuazione delle ipotesi di inconferibilità a componenti di organo politico di livello locale (art. 7, comma 2, d.lgs. n. 39 del 2013), il predetto decreto legislativo ha – per un verso (e in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 50, lett. d), della legge n. 190 del 2012) – individuato gli "incarichi di destinazione" per cui opera l'inconferibilità (ovvero incarichi il cui svolgimento è caratterizzato da imparzialità e possesso di specifiche competenze) e segnatamente: «a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione; b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni; c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione»;

b5) per altro verso, ha individuato tre distinte categorie di cd. "incarichi di provenienza" in relazione ai quali opera l'inconferibilità, prevedendo che la stessa si applichi: i) a «coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico», ii) a «coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa

*regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico» (soggetti evidentemente riconducibili alla categoria di coloro che hanno fatto parte di organi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive); iii) a «coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione» (soggetti, questi ultimi, che, come si dirà *infra*, appaiono estranei al perimetro della delega, oltretutto, più in generale, alla *ratio* della normativa);*

b6) analogamente, l'art. 1, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 39 del 2013 ha espressamente previsto che per *“componenti di organi di indirizzo politico”*, ai sensi della disciplina sull'inconferibilità, devono intendersi anche *«gli appartenenti a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali»;*

b7) tali previsioni normative sono state oggetto di dubbi di ragionevolezza da parte dell'A.N.A.C. che: i) con il citato atto di segnalazione n. 4 del 10 gennaio 2015, ha sottolineato la necessità *«di eliminare, tra le cause di inconferibilità per provenienza da cariche politiche, la provenienza da cariche in enti di diritto privato in controllo pubblico»*, osservando come la legge delega (art. 1, comma 50, della legge n. 190 del 2012) indicasse coloro *“abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive”* e notando che *«il provenire da cariche in enti pubblici o in enti di diritto privato in controllo pubblico, anche se la nomina è stata fatta da organi politici, non può essere considerato come una condizione che, di per sé, pregiudica l'imparzialità nell'esercizio dell'incarico amministrativo [e ciò in quanto] i nominati non sono necessariamente parte della “politica” e quindi non sono sospettabili di apportare una visione parziale nell'esercizio dell'incarico (come presume la legge nel vietare l'accesso agli incarichi amministrativi per chi provenga da incarichi strettamente politici)»*, ii) con la relazione pubblicata nel mese di luglio 2015 da parte della commissione di studio interna, ha osservato che la legge delega aveva *«previsto l'interessamento dei titolari di indirizzo politico (tanto elettivi ... quanto di nomina) e di coloro che sono stati investiti attraverso procedure elettorali (anche se, per ipotesi, non partecipassero a funzioni di indirizzo politico) e ha rilevato che «nel caso dei presidenti e degli amministratori, tanto degli enti pubblici (si tratta degli enti pubblici diversi dalle amministrazioni territoriali; cioè degli enti da esse istituiti o vigilati), quanto degli enti privati in controllo pubblico, non si riscontra nessuno di tali presupposti: le cariche non comportano, infatti, la titolarità di funzioni di indirizzo politico (in senso stretto come ipotizza la delega del comma 50), ma piuttosto di funzioni di indirizzo politico-amministrativo (per gli enti pubblici) e di indirizzo politico “aziendale” (per gli enti di diritto privato in controllo pubblico), ma sempre*

in attuazione dell'indirizzo politico ricevuto; esse comunque non sono attribuite attraverso elezioni»;

- b8) alla luce di quanto sopra rilevato, gli artt. 1, comma 2, lett. f), e 7, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 39 del 2013, nella parte in cui prevedono l'inconferibilità degli «*incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione*» per coloro che nell'anno antecedente sono stati «*presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione*» e includono quindi tali ultimi soggetti nel novero dei organi di indirizzo politico ai sensi dell'art. 1, comma 50, lett. c), della legge n. 190 del 2012, appaiono porsi – per quanto illustrato nella relazione della commissione di studio interna all'A.N.A.C. – in contrasto con gli artt. 3 e 76 Cost.;
- b9) precedenti arresti giurisprudenziali hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità giacché il legislatore delegato, indicando tra gli incarichi da regolare quelli “*di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico*” (v. art. 1, comma 50, lett. d), l. n. 190 del 2012), avrebbe identificato «*l'ambito di applicazione della disciplina su inconferibilità e incompatibilità degli incarichi*», sicché occorrerebbe avere riguardo a quest'ultima disposizione «*poiché è espressamente riferita agli incarichi da disciplinare*” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2020, n. 2149, 11 gennaio 2018, n. 126, T.a.r. per l'Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 19 luglio 2018, n. 578);
- b10) tali precedenti non sono condivisibili, giacché non si possono sovrapporre i criteri relativi agli incarichi di destinazione (di cui la legge delega mira a proteggere l'esercizio imparziale) contenuti nell'art. 1, comma 50, lett. d), della legge n. 190 del 2012 e quelli relativi alla definizione delle cause di inconferibilità (che riguardano quindi gli enti di provenienza) indicati nell'art. 1, comma 50, lett. c), della legge n. 190 del 2012 stante: *i*) l'intrinseca contraddizione tra la connotazione di imparzialità degli incarichi di «*amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico*» (da regolare e “*proteggere*” appunto ai sensi della lettera d cit.) e la loro assimilazione ad incarichi di indirizzo politico; *ii*) la rilevante e irragionevole incidenza sul diritto al lavoro (art. 4 Cost.) e sul diritto ad accedere agli uffici pubblici (art. 51 Cost.); *iii*) lo sviamento dello scopo finalità perseguite dalla normativa di cui agli artt. 1, commi 49 e 50, lett. c), della legge n. 190 del 2012, e di cui agli artt. da 6 a 8 del d.lgs. n. 39 del

2013, volti a tutelare l'imparzialità della pubblica amministrazione attraverso l'imposizione di un adeguato periodo di raffreddamento a coloro che si trovano – quali componenti di organi di indirizzo politico – in situazioni tali da ingenerare dubbi sulla loro personale imparzialità, pericolo non predicabile in capo a soggetti che siano stati *«presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico»*;

- b11) il meccanismo sopra indicato frustrerebbe la finalità meritocratica sottesa alla normativa, ostacolando la circolazione (e le prospettive di carriera) all'interno del settore pubblico di amministratori competenti ed estranei a logiche di mera appartenenza politica;
- b12) esso si pone in contrasto con i principi di buon andamento e ragionevolezza di cui agli artt. 3 e 97 Cost. nella parte in cui prelude il conferimento degli incarichi *«di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione»* a soggetti che nell'anno precedente hanno dimostrato la propria competenza in altra società pubblica, impedendo all'ente conferente di attribuire l'incarico a colui il quale ha già concretamente dimostrato la professionalità e adeguatezza rispetto all'incarico da ricoprire;
- b13) tale previsione appare sproporzionata e inadeguata rispetto sia alle generali sia alle specifiche finalità sottese alla disciplina di cui all'art. 1, comma 50, lett. c), della legge n. 190 del 2012 e al capo IV del più volte menzionato del d.lgs. n. 39 del 2013;
- b14) irragionevolmente tale divieto opera – secondo l'A.N.A.C. e la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, V, 27 giugno 2018, n. 3946) – *«soltanto per quanto riguarda l'incarico di amministratore presso un diverso ente e non impedisca invece la conferma dell'incarico già ricoperto»* e ciò al fine di garantire la possibilità che *«un amministratore meritevole possa essere confermato»*;
- b15) esso appare contrastante con gli artt. 3, 5, 97, 114 e 118 Cost. poiché, a tutt'evidenza, disincentiva i migliori manager dall'accettare incarichi di *«presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative»* di piccole dimensioni;
- b16) ciò è rilevante (se non addirittura dirimente) per la definizione del giudizio: *i*) sia perché il provvedimento gravato ha come presupposto la disposizione di cui è dubbia la costituzionalità, *ii*) sia perché le specifiche censure relative all'applicazione dell'art. 7, comma 2, lett. d),

del d.lgs. n. 39 del 2013 nei confronti di soggetti che sono estranei al mondo della politica (e la connessa questione di costituzionalità) sono state poste da parte ricorrente nel primo – e principale – motivo di ricorso, *iii*) sia, infine, perché non appaiono fondate le ulteriori censure svolte nel ricorso che consentirebbero la decisione dello stesso senza il previo promovimento della questione di legittimità costituzionale;

b17) deve escludersi la possibilità di addivenire a un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, in ragione del chiaro tenore letterale delle disposizioni di legge in rilievo;

c) la seconda q.l.c., subordinata al negativo esito della prima, concernente l'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 2013 nella parte in cui non limita l'ipotesi di inconferibilità per *“coloro che ... nell'anno precedente ... siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione”* ai soli casi in cui l'ente controllante della società di provenienza abbia popolazione superiore a 15.000 abitanti, per violazione degli artt. 3, 4, 5, 51, 97, 114 e 118 Cost., in quanto:

c1) la suddetta disposizione considera rilevante la popolazione dell'ente locale di riferimento in relazione a due distinte ipotesi: *i*) in relazione agli incarichi di provenienza, con esclusivo riferimento a coloro che nell'anno precedente *“abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune o di una forma associativa tra comuni ... nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico”* (per i quali la disposizione richiede, appunto, che l'ente locale dove si è esercitato l'incarico politico abbia almeno 15.000 abitanti); *ii*) in relazione agli incarichi di destinazione previsti alle lettere *a*), *b*) e *d*) del citato art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 2013 disponendo che l'inconferibilità opera solo se gli stessi sono relativi a enti locali (o società e enti di diritto privato controllati da enti locali) *«con popolazione superiore a 15.000 abitanti»*;

c2) la stessa disposizione, al contrario, non prevede alcun limite minimo di popolazione con riferimento al motivo di inconferibilità costituito dall'aver precedentemente ricoperto l'incarico di *«presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione»* (ovvero non richiede che l'ente locale che controlla la società di provenienza abbia una popolazione superiore a una determinata soglia);

c3) tale regime si appalesa irragionevole e contrario ai parametri costituzionali già esposti in ordine alla prima questione giacché: *i*) individua come causa di inconferibilità l'aver ricoperto nell'anno precedente l'incarico di *«presidente o amministratore delegato di enti di*

diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione», senza prevedere che la stessa opera solamente se il controllo è esercitato da parte di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti; ii) vieta il passaggio diretto da una società controllata da enti di piccole dimensioni a società controllate da enti più grandi, consentendo, invece, il passaggio inverso, ossia da una società in controllo da enti di maggiori dimensioni a una società controllata da piccoli Comuni.

III – Per completezza, si segnala quanto segue:

d) sulla genesi della “legge Severino”:

d1) in giurisprudenza: Cons. Stato, sez. II, parere 18 febbraio 2004, n. 5486/03, in *Foro it.*, 2004, III, 386 con nota di PERTICI;

d2) in dottrina: A.E. BASILICO, *La riforma della giustizia sportiva*, in *Giornale dir. amm.*, 2014, 647; T. MAUCERI, *Sui rapporti tra giustizia sportiva e ordinamento statale*, in *Nuova giur. civ.*, 2019, 594; P. SANDULLI, *Ancora in tema di legittimità costituzionale della giustizia sportiva*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, 807;

e) sul regime delle incompatibilità e inconfiribilità:

e1) F. MERLONI, *La nuova disciplina degli incarichi pubblici - il regime delle inconfiribilità e incompatibilità nella prospettiva dell'imparzialità dei funzionari pubblici*, in *Giornale dir. amm.*, 2013, 806; M. MARTONE, *Rapporto di lavoro e corruzione*, in *Lavoro nelle p.a.*, 2016, 575 ss.; fasc. 10, R. CANTONE, *La prevenzione della corruzione nelle società a partecipazione pubblica: le novità introdotte dalla “riforma Madia” della pubblica amministrazione*, in *Riv. delle società*, 2018, 233; A. CORRADO, *Il futuro della disciplina di prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa: una moda destinata a passare? L'ultima parola al Legislatore*, in www.federalismi.it, 29 dicembre 2021;

e2) con riferimento all'atto di segnalazione dell'A.N.A.C. n. 4 del 10 gennaio 2015: P. COSMAI, *Resta fuori dalla legge delega di riforma della pa la disciplina delle incompatibilità auspicata dall'ANAC*, in *Azienditalia – Il Personale*, 2015, 485;

e3) con riferimento al ruolo del R.P.C.T.: P. BEVILACQUA, *Inconfiribilità e incompatibilità: il ruolo del RPCT tra norma primaria e soft law*, in *Azienditalia*, 2021, 1137;

e4) con riferimento al ruolo dell'A.N.A.C.: R. MICALIZZI, *Inconferibilità di incarichi pubblici - il ruolo dell'ANAC nell'accertamento delle fattispecie di inconferibilità di incarichi pubblici*, in *Giur. it.*, 2017, 244.

